

b) le unità locali socio-sanitarie.

2. Gli enti locali e le unità locali socio-sanitarie possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni e per i fini di cui alla presente legge, dei soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.

Art. 5. Strumenti.

1. In armonia con i piani di zona di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, le azioni previste dalla presente legge sono di norma realizzate attraverso:

- a) progetti-obiettivo, azioni programmate e piani di settore;
- b) accordi di programma fra le istituzioni pubbliche e private.

2. Le modalità di presentazione e di dettagliata elaborazione dei progetti ed i criteri di finanziamento sono indicate da apposita delibera della Giunta regionale avvalendosi del nucleo tecnico-scientifico, di cui all'articolo 6.

Art. 6. Nucleo tecnico-scientifico.

1. La Giunta regionale istituisce, presso la Segreteria regionale per la sanità ed i servizi sociali, il nucleo tecnico-scientifico con il compito di valutare le iniziative progettuali ed approntare strumenti conoscitivi al fine di promuovere e sostenere proposte e sperimentazioni coerenti con gli obiettivi della presente legge.

2. Il nucleo tecnico-scientifico in particolare provvede a:

- a) valutare l'efficacia degli interventi;
- b) formulare ipotesi tecniche di semplificazione procedurale per la predisposizione degli strumenti di cui all'articolo 5;
- c) studiare anche attraverso l'analisi dei fenomeni, così detti sentinella, le aree territoriali ed i gruppi sociali a rischio.

3. Il nucleo tecnico-scientifico può avvalersi di direttori sociali delle unità locali socio-sanitarie, sociologi, psicologi, pedagogisti, statistici, demografi, epidemiologici, nonché di persone con specifica conoscenza delle problematiche di cui alla presente legge, nominati dalla Giunta regionale.

Art. 7. Funzioni di informazione.

1. La Regione del Veneto promuove azioni specifiche e mirate nel settore dell'informazione per contrastare i fenomeni di violenza morale, fisica e psicologica, così come previsto dall'articolo 1 della presente legge, del commercio pornografico, della pedofilia, e delle organizzazioni malavitose ad essi collegate.

Art. 8. Formazione degli operatori.

1. Per una efficace azione di contrasto, attraverso forme di intervento nel territorio collegate a professionalità e metodologie di lavoro specifiche, la Giunta regionale del Veneto:

- a) predispone iniziative formative da attuarsi dalle unità locali socio-sanitarie e da enti abilitati per l'aggiornamento e qualificazione degli operatori di territorio e/o di strada, impegnati negli interventi di cui alla presente legge;
- b) promuove, attraverso gli enti di competenza, la tutela, l'integrità e la sicurezza fisica e psichica degli operatori di cui alla lettera a).

Art. 9. Disposizioni attuative.

1. La Segreteria regionale per la sanità ed i servizi sociali predispone e sottopone alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta ai sensi della presente legge. La Giunta regionale trasmette tale relazione alla competente Commissione consiliare.

Art. 10. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1.000.000.000 per l'anno 1997, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti - partita n. 10", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e contemporanea istituzione del capitolo n. 61460, denominato "Interventi a tutela e promozione della persona per contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale", nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 1.000.000.000, in termini di competenza e cassa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Linee d'indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori (proposta della Giunta regionale in data 26 ottobre 1999, n. 1913)

B.U.R del 12 gennaio 2000, n.3

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

di approvare le "Linee di indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori" contenute nell'allegato parte integrante della presente deliberazione.

LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ABUSO SESSUALE SUI MINORI

1. I riferimenti normativi e il ruolo delle istituzioni

Nel quadro degli interventi di protezione dell'infanzia il tema della violenza sessuale richiede una particolare attenzione.

Il riferimento normativo è alla recente Legge 15/2/1996, n. 66 "Norme contro la violenza sessuale" che ha sostanzialmente modificato sia il Codice penale (di seguito C.P.) che il Codice di procedura penale (di seguito C.P.P.). In particolare l'art. 609 bis C.P. (inserito dall'art. 3 della Legge 66/96) disciplina il caso di chi "con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali", ovvero il caso di "chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona". Se gli atti sessuali sono nei confronti di persona minorenni l'art. 609 *ter* C.P. (inserito dall'art. 4 della Legge 66/96) prevede (distinguendo infraquattordicenni ed infrasedicenni) un aggravamento della pena e l'art. 609 *quater*

C.P. (inserito dall'art. 5 della Legge 66/96) prevede che soggiace alla pena chi, pur senza violenza o minaccia, compia atti sessuali con persona che al momento del fatto non aveva compiuto gli anni quattordici, ovvero non abbia compiuto gli anni sedici se il colpevole sia "l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultima, una relazione di convivenza".

E' importante che nell'affrontare il problema del maltrattamento e della violenza all'infanzia, e soprattutto della violenza sessuale, si confermi una metodologia di lavoro interdisciplinare che favorisca una migliore tutela dei minori attraverso una più stretta collaborazione dei Servizi competenti ed una costruzione, condivisa, tra le istituzioni a vario titolo coinvolte, di percorsi operativi.

Il preminente interesse del minore e' infatti efficacemente perseguito se sistema giudiziario e sistema dei servizi riescono a trovare un *modus operandi* comune.

L'interdisciplinarietà e', infatti, uno dei principali veicoli di protezione dell'età evolutiva (così come indicato nella Legge 176/91 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20/11/1989).

In materia di abuso, inoltre, essendo necessario un doppio intervento della Magistratura, sia di quella ordinaria che di quella minorile, tale metodologia operativa risulta ancora più indispensabile.

Con la consapevolezza che ognuno degli attori coinvolti (Servizi territoriali, Magistratura minorile ed ordinaria) svolge un ruolo necessario per combattere il fenomeno, risulta indispensabile, soprattutto negli abusi infamiliari, che si riescano ad equilibrare le esigenze di indagine e il principio di obbligatorietà dell'azione penale con quelle di protezione dei minori per evitare che l'accertamento della verità ed il ripristino dell'ordine violato non avvengano ledendo ulteriormente i diritti e le esigenze della persona offesa.

In questo contesto e' più che mai utile raggiungere intese che salvaguardino le esigenze di tutela del minore con le esigenze istruttorie, avendo presente che, in materia di violenza sessuale, i Servizi sono chiamati ad operare a sostegno del minore anche dopo e al di là l'intervento penale.

Una maggiore sintonia e sincronia istituzionale possono aiutare a raccordare l'accertamento della *notitia criminis*, di cui si occupa la giustizia penale con la ricerca della protezione, compito dei Servizi e della giustizia minorile.

2. Le competenze

Fa parte di questa dialettica la differenza di obiettivi: la Magistratura ordinaria, grazie anche al fondamentale principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, ha l'obiettivo, se e' stato commesso un reato, di individuare il colpevole e sottoporlo a punizione; la Magistratura minorile, che costituisce il fulcro di protezione giudiziaria dell'infanzia, deve valutare se la potestà dei genitori può ancora essere esercitata o dev'essere limitata, rimossa o soppressa; i Servizi sociali hanno il compito di rimuovere una situazione di disagio personale, sostenendo in particolar modo l'aspetto relazionale e cercando di costruire percorsi di superamento dell'evento.

Gli Enti locali, tramite i loro Servizi, hanno compiti di vigilanza, tutela e, nei casi di conflitto di interesse, di rappresentanza del minore (art. 23, DPR 616/77, Legge 689/75, art. 338 C.P.P., L.R. 27/89, Conferenza Stato-Regioni).

I Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia hanno compiti di vigilanza, tutela e assistenza nei confronti del minore autore del reato di abuso.

3. La collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali

Da quanto sopra evidenziato nasce la necessità di attivare forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria ordinaria: per garantire un'effettiva tutela del minore e' indispensabile, infatti, che tutte le istituzioni competenti adempiano al loro ruolo e che tutte le condotte abusanti siano disvelate,

esattamente qualificate e adeguatamente sanzionate, con la consapevolezza che, quale che sia il percorso avviato con l'azione penale, esso influenzerà inevitabilmente il complessivo progetto di protezione e di sostegno e recupero del minore.

Lavorare in forma coordinata e collaborativa e' indispensabile quindi per conseguire finalità specifiche in ciascuna dei settori interessati e per raggiungere un'efficace tutela del minore, nonché per attivare meccanismi di prevenzione che consentano l'emersione di fenomeni criminosi di violenza ai danni dei minori con il conseguente avanzamento della soglia di tutela di questi ultimi: a questo fine anche i Servizi devono, per la loro parte, adempiere in modo sempre più qualificato alla funzione di "controllo sociale" insita nella loro stessa ragione istituzionale.

E' pertanto da facilitare sempre più un raccordo tra Servizi sia dell'Amministrazione della giustizia che dell'Ente locale e ufficio del Pubblico Ministero per creare prassi operative comuni e procedere in modo coordinato, pur nel rispetto delle reciproche competenze; per questo e' importante la collaborazione dei Servizi nel corso dei procedimenti. Tale collaborazione deve manifestarsi anche attraverso la presenza di professionalità adeguate e la creazione di un linguaggio comune.

E' necessario creare una prassi comune da attivare immediatamente dopo la segnalazione del fatto per evitare che negli abusi infrafamiliari l'indagato continui a vivere con il minore vittima e per impedire negli interventi protettivi quelle modalità che possano inquinare le prove ed interferire negativamente con le indagini del Pubblico Ministero ordinario.

In questa materia, propria per l'intreccio di competenze ed esigenze, il compito di mantenere una visione il più possibile unitaria dei vari provvedimenti ed interventi attuati a protezione del minore spetta al Procuratore per i minorenni.

La maggiore attenzione e sensibilità a questo fenomeno può facilitare forme di collegamento e collaborazione della Magistratura con i Servizi sociali di protezione dell'infanzia.

4. Provvedimenti urgenti a tutela del minore, art. 403 Codice civile

Tali provvedimenti sono disciplinati dall'art. 403 Codice civile (di seguito C.C.c.): quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica "la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

Natura del provvedimento: non e' un atto di giurisdizione, neanche volontaria, e' un atto di amministrazione, sia per l'oggetto, essendo un atto di volontà, sia per la qualità dei soggetti da cui promana.

Avendo una natura essenzialmente operativa, e di protezione, non richiede l'esplicitazione dettagliata dei motivi, deve tuttavia essere indicata la presenza di una situazione attuale di sofferenza e pregiudizio del minore. E' pero' necessario, quando si contrappone alla volontà dei genitori, che questi siano in ogni caso tempestivamente informati che il minore e' sotto la protezione della pubblica autorità e che l'intervento e' stato segnalato all'autorità giudiziaria minorile competente per la risoluzione del conflitto. Non e' necessario che venga indicato il luogo in cui il minore si trova se ciò serve a proteggerlo.

Soggetti: ad operare e' la "pubblica autorità". In tale nozione rientrano sicuramente gli organi di polizia e quelli deputati all'assistenza dei minori, e alla protezione dell'infanzia. I primi devono comunque sempre avvalersi dei secondi ("a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia"). Non e' invece vero il contrario. Pertanto, se l'iniziativa di protezione proviene dai Servizi sociali, essi dovranno farsi carico della collocazione "in luogo sicuro" e potranno richiedere l'intervento della forza pubblica soltanto se ciò e' strettamente necessario per vincere la resistenza dei genitori. Il legislatore infatti considera i Servizi sociali quali referenti privilegiati del minore.

Presupposti: occorre che vi sia un grave pericolo per l'integrità fisica e psichica del minore. Infatti solo l'urgenza e la necessità di porre riparo ad una situazione di grave rischio dello stesso lo giustifica.

Efficacia: la situazione di necessita' che vi e' sottesa, oltre a costituirne il presupposto imprescindibile, ne chiarisce i limiti. La collocazione in ambiente protetto può essere mantenuta, se tale intervento collide con il contrario volere dei genitori, soltanto per tempi brevissimi, il tempo cioè strettamente necessario per devolvere la risoluzione del conflitto all'autorità minorile. Ove questa non condivida la scelta operativa, e non "provveda" la scelta stessa cessa di avere effetto. L'intervento di collocazione in ambiente protetto, se non collide con il volere dei genitori o di altri aventi titolo educativo, resta sul piano assistenziale.

Che cosa devono fare i Servizi sociali territoriali: devono effettuare l'intervento di collocazione del minore in ambiente protetto, ex art. 403 C.C., attuarlo immediatamente e segnalarlo con urgenza al Pubblico Ministero per i minorenni per la decisione da parte del Tribunale per i Minorenni.

Per quanto riguarda l'art. 403 C.C. in caso di abuso intrafamiliare, la cui emersione sia progressiva, l'intervento di protezione deve essere il più possibile limitato a quelle situazioni di effettivo pericolo per l'integrità fisico-psichica del minore, tipiche dello stato di necessita'. La collocazione in ambiente protetto, d'iniziativa del Servizio, quindi non appare consentita, a meno che non si siano verificati eventi ulteriori che abbiano evidenziato l'effettività del pericolo diversamente, si attribuirebbe al Servizio un potere di "decidere in via d'urgenza" che non gli appartiene.

Pertanto, in presenza di siffatte situazioni, a parte il dovere d'informativa che spetta al Servizio, ai fini dell'indagine penale, e' obbligo degli operatori sociali riferire immediatamente l'abuso per consentire al giudice minorile di dirimere il conflitto con i genitori. Il contatto immediato con l'autorità giudiziaria consente inoltre una maggiore progettualità e l'avvio di interventi coordinati tra le diverse autorità coinvolte a sostegno del minore abusato.

5. Altri atti a tutela del minore

Poiché al minore parte lesa va assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, l'assistenza affettiva e psicologica tramite la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore stesso, e l'assistenza dei Servizi istituiti dagli Enti locali, i Servizi stessi devono, ex artt. 609 decies C.P. (introdotto dall'art. 11 della Legge 66/96), 498, comma 4, C.P.P., 398, 5 bis, C.P.P.:

- dare sostegno al minore nelle diverse fasi del procedimento;
- provvedere, ove ciò risponda alle esigenze affettive e psicologiche del minore, al suo accompagnamento negli uffici giudiziari;
- fare mediazione nei contatti con il magistrato e/o i suoi organi delegati per quanto riguarda i tempi ed i modi dell'approccio al minore (appuntamenti, convocazioni);
- dare assistenza nel corso dell'esame del minore durante le indagini, dinanzi al GIP in sede di incidente probatorio e dinanzi al giudice del dibattimento.

Il Servizio inoltre:

- elabora il progetto terapeutico-assistenziale inerente il minore;
- valuta le risorse di cambiamento e le potenzialità protettivo-educative dei componenti la famiglia.

6. Il consulente tecnico

L'accertamento psicodiagnostico per reati in danno di minore e' fondamentale per capire la personalità della persona lesa, per valutare l'entità delle conseguenze patite e il riscontro obiettivo alla veridicità di un racconto.

Proprio per questo risulta sempre più necessario, su un piano extraprocessuale, coordinare le indagini psicodiagnostiche e sanitarie che vengono effettuate dai Servizi ai fini dell'intervento socio-assistenziale con le indagini che vengono attivate da parte del giudice penale con la nomina del consulente tecnico; se non c'è una forma di collegamento si possono determinare situazioni dannose, che possono creare per il minore un'ulteriore violenza in aggiunta a quella già subita come, ad esempio, essere sottoposto ad esame da una pluralità di soggetti legittimati ad occuparsi del caso.

Importante e' quindi la collaborazione tra consulente tecnico e Servizi: dopo l'emersione del fenomeno il compito dell'operatore deve limitarsi ad offrire la fotografia della situazione, del nucleo in cui e' avvenuta l'emersione del fenomeno, del fatto di reato.

Che cosa devono fare i Servizi: dare collaborazioni ed informazioni al consulente tecnico che dovra' di conseguenza contattarli prima di procedere all'esame del minore.

7. La denuncia della *notitia criminis*

Notizia di reato: qualsiasi fatto di violenza sessuale perseguibile di ufficio di cui si ha conoscenza sia direttamente dalla vittima sia da terzi sia attraverso documenti o altre fonti di prova. La narrazione nel corso di dichiarazioni o la rappresentazione in un documento di un fatto che costituisce reato o la deduzione da elementi diretti (tracce su cose o persone oggetti, ecc.) che un reato e' stato commesso. La narrazione puo' essere diretta ma anche indiretta.

La notizia di reato e' comunque per sua natura specifica, o sufficientemente specifica: non puo' avere come oggetto in modo del tutto vago una serie indeterminata di persone o fatti.

Tempestività della denuncia: la "*notitia criminis*" in campo minorile e' molto complessa poiche' la capacita' di valutare segni o sintomi dipende dalla sensibilita' e dalla preparazione dell'operatore che li rileva.

E' difficile identificare quando ci si trovi davanti ad indizi di reato o a situazioni di semplice disagio ambientale, sociale, economico o a problematiche di ordine psicologico e psichiatrico. <201> ovvio che la tempestività e' condizione imprescindibile perche' il processo penale possa tutelare adeguatamente la parte lesa (attuando prioritariamente le misure di protezione del minore) e quindi condurre ad un effettivo accertamento della verita'. Bisogna evitare un ritardo per lo svolgimento delle indagini: lo scopo della denuncia e' quello di far "scattare" l'indagine nel tempo piu' breve e con gli strumenti piu' adeguati.

Si propone, a tal proposito, per sviluppare contatti rapidi e informali, per dirimere dubbi su casi non chiari, per avere pareri e fornire tempestivamente informazioni che possono risultare importanti di utilizzare appieno della possibilita' di accedere al magistrato di turno (o al magistrato specializzato nelle procure che lo prevedono), in modo da consentire l'adozione di interventi tempestivi e coordinati (quali, ad esempio, l'allontanamento del minore). L'uso di questi strumenti di coordinamento puo' essere utile anche al giudice penale che puo' cosi' usufruire anche di notizie e di informazioni immediatamente disponibili fornite da Servizi competenti che spesso gia' operano con interventi sociali sulla situazione.

8. Il contenuto della denuncia

L'art. 331, comma 2, C.P.P. pone l'obbligo di denuncia "senza ritardo", esso recita infatti: "La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia giudiziaria".

L'operatore del Servizio puo' e deve avere il tempo ed il modo di mettere insieme un minimo di elementi a corredo di quello che eventualmente e' un semplice sospetto, allo scopo di non mandare al Pubblico Ministero una qualunque "voce di condominio" ma qualcosa che abbia un minimo di credibilita', fermo restando che "senza ritardo" significa che si deve provvedere alla denuncia nei primi giorni successivi all'emersione della notizia di reato.

E' importante definire quali atti puo' compiere il Servizio per accertare un minimo di attendibilita' della notizia: e' importante pertanto dirimere cio' che esso deve e non deve fare per valutare se e' in presenza o meno di una notizia di reato.

Il Servizio non deve effettuare preliminarmente alcuna serie di indagini e di accertamenti valutativi perche' essi assumono fisionomia di veri e propri processi atipici, inquinanti la prova stessa del reato (audizione di persone coinvolte, accertamento ginecologico di iniziativa del Servizio la cui competenza appartiene in via esclusiva all'autorita' penale). Bisogna evitare i rischi di inquinamento della prova.

Anche i ritardi possono essere estremamente pregiudizievoli per lo svolgimento delle indagini.

Il Servizio non si deve porre il problema di valutare l'attendibilità del minore al fine di decidere se inoltrare o no la denuncia.

Obblighi: la segretezza. Il Servizio non deve svolgere indagini per riscontri. I servizi devono permettere qualsivoglia valutazione sull'attendibilità del fatto, non è inoltre di competenza dei Servizi la valutazione del fatto stesso in rapporto ad eventuali circostanze che possono escludere la responsabilità o la punibilità del soggetto (ad esempio valutare non sussistente il reato).

Cosa devono fare i Servizi: sintetica esposizione del fatto, raccogliere notizie sociali sulla famiglia, dare descrizioni delle personalità del minore e dei familiari, dare indicazione dell'intervento socio-assistenziale attuato o da attuare a protezione del minore.

Gli accertamenti dei Servizi devono essere finalizzati alla verifica della mera ipotetica credibilità della notizia e all'approntamento degli interventi a protezione del minore.

9. A chi fare denuncia?

Spesso il problema si pone rispetto a tre ipotesi: denuncia al Pubblico Ministero o al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni o a Pubblico Ministero e al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni.

Alcuni sostengono che se la notizia di reato è strettamente collegata alla protezione del minore gli operatori adempiono al proprio obbligo riferendo al giudice minorile, essendo pure questi tenuto all'obbligo di denuncia. Infatti la denuncia al Pubblico Ministero minorile garantirebbe gli immediati provvedimenti a tutela del minore, una preliminare deliberazione della *notitia criminis*, un accertamento dell'esistenza dei presupposti, per un'eventuale trasmissione - a sua cura - della denuncia al Pubblico Ministero ordinario.

Altri sostengono che la denuncia di reato andrebbe fatta in via esclusiva al Pubblico Ministero ordinario.

La soluzione che consente di superare queste due impostazioni, cogliendo anche l'esigenza, da parte dei Servizi, di sapere che risultati abbia avuto la propria comunicazione alla Procura presso il T.M., è quella di provvedere con due comunicazioni, di cui una alla Procura minorile e l'altra alla Procura ordinaria.

L'esigenza di porre in essere interventi di sostegno e di tutela nei confronti della vittima del reato fa propendere per una doppia segnalazione con contenuto diverso:

- una al Pubblico Ministero per l'apertura della fase di indagini preliminari e l'eventuale adozione delle misure cautelari; la denuncia in questo caso deve contenere il fatto nella sua stringatezza. L'atto con cui si rende nota la notizia di reato è, infatti, quello che si chiama in senso proprio della denuncia e va indirizzato alla Procura del Tribunale;

- l'altra al giudice minorile per l'adozione degli interventi indispensabili a tutela della vittima; in questo caso la segnalazione deve contenere soprattutto gli aspetti più strettamente legati al contesto familiare.

10. Il curatore speciale

La norma che disciplina questa possibilità è l'art. 338 C.P.P. (art. 338, II, e II C.P.P.) che prevede che: "Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del Pubblico Ministero. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni".

Per assicurare un'adeguata rappresentanza processuale sin dall'inizio delle indagini preliminari (art. 90 C.P.P.), è utile avere, anche nel corso delle indagini, un "referente giuridico" che rappresenti il minore, in modo da tenere in considerazione anche le esigenze del minore che spesso non rientrano nella logica processuale.

Soprattutto se gli abusanti (anche per omessa tutela da parte del coniuge succube) sono i genitori, il

conflitto di interessi che si crea impone la nomina di un curatore speciale.

L'essere organo di vigilanza e di tutela (competenza prevista dalla Legge 698/75 e dal DPR 616/77) consente agli enti, titolari di tale funzione, ed ai Servizi che la esercitano, di poter richiedere di essere nominati curatori speciali del minore vittima di abuso o sospetto abuso, ex art. 338 C.P.P.; ciò permetterebbe loro di individuare tempestivamente un difensore al minore parte lesa.

Ovviamente e' precisa responsabilità del Servizio, nominato curatore speciale del minore, individuare la persona più qualificata ed idonea ad esercitare, nel solo e precipuo interesse del minore, le attività connesse.

Poiché la Convenzione ONU afferma come sia dovere delle istituzioni garantire che Servizi ed operatori che si occupano di minori abbiano una specifica competenza e preparazione, si propone di aprire un tavolo di consultazione con l'Ordine degli avvocati per individuare requisiti, criteri e modalità per arrivare a predisporre una lista di legali particolarmente preparati, competenti e sensibili in materia, cui possano rivolgersi sia la Magistratura, nella sua autonomia di nomina dei curatori, che i Servizi eventualmente incaricati della curatela, con la certezza che la funzione verrà esercitata nel modo più attento ai diritti ed agli interessi del singolo minore.

Che cosa devono fare i Servizi: sin dall'inizio delle indagini preliminari il Servizio ex art. 338 C.P.P. ed art. 121 C.P. può chiedere, in relazione alle specifiche esigenze di cura degli interessi del minore, alla Procura ordinaria, che procede, di essere nominato curatore speciale del minore - parte lesa onde fornirgli da subito una difesa legale. La costituzione di parte civile da parte del Servizio curatore speciale può avvenire anche per l'eventuale rinvio a giudizio (art. 338, comma 4, C.P.P.).

11. La formazione degli operatori

indispensabile che la Regione Emilia-Romagna sviluppi un'azione di sensibilizzazione generale al rispetto dei diritti del minore ed in particolare un'azione di prevenzione della violenza all'infanzia, assumendo tra i propri obiettivi prioritari la realizzazione di un progetto regionale di formazione, in materia di abuso sessuale, rivolto a tutti gli operatori del territorio.

Per affrontare con adeguati strumenti (anche preventivi) questo fenomeno e' infatti fondamentale promuovere, sulla base anche delle linee teoriche ed operative emerse dai lavori del seminario di studio regionale tenutosi nel periodo febbraio-maggio 1999, un'adeguata formazione del personale, attraverso la quale consentire a tutti gli operatori l'acquisizione di conoscenze di base e permettere un confronto tra le istituzioni ed i soggetti interessati che, con competenze e riferimenti culturali diversi, agiscono in ambito minorile: operatori sociali, psicologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, ginecologi, assistenti sanitari, insegnanti, operatori giuridici, in modo che le diverse professionalità che possono trovarsi ad affrontare il fenomeno dell'abuso sessuale divengano consapevoli del comune obiettivo di protezione e tutela del minore per poter mettere in atto, intenzionalmente, tutti gli strumenti atti a perseguirlo.

APPENDICE 4

TAVOLE STATISTICHE

FONTI STATISTICHE

Fonte: ISTAT

Statistiche giudiziarie. Annuari. Anno 1991, edizione 1993.

Statistiche giudiziarie penali. Annuari. Anno 1992, edizione 1994.

Statistiche giudiziarie penali. Annuari. Anno 1993, edizione 1994.

Statistiche Giudiziarie penali. Annuari. Anno 1994, edizione 1995.

Statistiche Giudiziarie penali. Annuari. Anno 1995, edizione 1996.

Statistiche Giudiziarie penali. Annuari. Anno 1996, edizione 1998.

Statistiche Giudiziarie penali. Annuari. Anno 1997, edizione 1998.

Statistiche Giudiziarie penali. Annuari. Anno 1998, edizione 2000.

*La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione.
Indagine Multiscopo sulle famiglie "sicurezza dei cittadini" - Anno 1997-1998.*

Fonte: Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dir. Centrale della Polizia Criminale, Servizio Anticrimine.

Tavola 1 - Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale - Anni 1987-1998

Delitti	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Infanticidio	14	13	4	2	6	13	6	4	3	6	8	5
Abbandono minori o incapaci	249	217	192	163	207	271	298	334	338	384	309	456
Violazioni obblighi assistenza familiare	6.442	6.103	5.267	2.067	3.447	3.283	3.589	4.002	4.017	4.201	4.740	1.631
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli	2.600	2.424	2.316	1.163	1.765	2.029	2.254	2.268	2.300	2.290	2.440	2.829
Incesto	15	22	13	7	10	5	4	5	4	6	9	5
Violenza carnale ^(a)	1.205	1.228	1.296	1.385	1.432	1.758	1.724	1.689	1.869	3.304	3.439	4.267
Atti di libidine ^(a)	963	1.069	996	884	1.094	1.461	1.599	1.672	1.859			
Atti sessuali con minorenne ^(b)										160	390	585
Prostituzione minorile ^(c)												9
Pornografia minorile ^(c)												30
Corruzione di minorenne	166	183	155	74	104	141	138	168	174	98	120	168
Abuso dei mezzi di correzione	107	68	99	49	40	57	57	77	65	85	110	95
Sottrazione consensuale di minore	265	276	219	109	150	112	123	130	112	117	126	104
Ratto di minore con meno di 14 anni	80	71	71	65	67	74	116	78	111	(d)	(d)	(d)

(a) Nel 1996 non sono previste le tipologie di reato 'violenza carnale' e 'atti di libidine', confluite nelle nuove tipologie di reato 'violenze sessuali'

(b) Tipologia di reato rilevata dal 1996

(c) Tipologia di reato rilevata dal 1998

(d) Dal 1996 il valore relativo alla tipologia di reato 'ratto di minore con meno di 14 anni' è parte del valore riguardante la 'corruzione di minorenne'

Tavola 2 - Delitti denunciati di violenza carnale^(a) nei quali sono rimaste vittime minori di anni 14 per regione - Anni 1987-1999

Regioni	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Piemonte	10	20	13	4	6	16	11	11	14	16	14	22	30
Valle d'Aosta	1	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	5	2
Lombardia	35	22	17	11	20	18	37	35	36	48	75	124	89
Trentino-Alto Adige	2	0	2	3	0	2	2	4	2	3	9	11	12
Veneto	15	13	11	8	8	8	7	8	5	17	34	16	23
Friuli-Venezia Giulia	1	3	4	1	3	7	1	0	3	4	17	13	14
Liguria	4	10	14	2	5	3	1	2	10	13	17	9	27
Emilia-Romagna	9	7	3	6	9	6	19	11	21	18	28	30	38
Toscana	8	10	9	4	11	7	7	6	14	35	25	45	35
Umbria	2	1	2	3	3	3	0	1	4	3	8	5	5
Marche	17	12	4	3	3	3	3	2	0	5	5	16	7
Lazio	20	27	15	21	12	5	10	10	7	19	46	60	57
Abruzzo	19	7	3	7	2	3	2	4	2	3	12	8	7
Molise	1	0	0	0	0	2	0	0	2	4	5	3	2
Campania	27	27	18	19	9	33	28	14	32	43	39	54	39
Puglia	22	17	10	10	4	10	9	11	10	13	42	41	40
Basilicata	4	5	0	1	2	4	1	5	1	5	3	8	3
Calabria	7	7	12	4	7	15	7	6	4	14	8	19	22
Sicilia	21	24	20	21	21	39	36	20	30	27	71	65	44
Sardegna	10	17	16	4	9	13	4	5	8	15	12	32	15
ITALIA	235	232	173	132	135	197	186	156	205	305	470	586	511

(a) Dal 1996 non è prevista la tipologia di reato 'violenza carnale', confluita nella nuova tipologia di reato 'violenze sessuali'

Tavola 3 - Violenze sessuali per classe di età e persone denunciate ^(a) per regione - Anno 1998

Regioni	contro minori di 14 anni	di cui persone denunciate	contro maggiori di 14 anni	di cui persone denunciate	totale violenze sessuali	di cui persone denunciate	violenze sess. su min. di 14 anni per 100.000 ab. stessa età	n° denunciati per ogni violenza contro minori di 14 anni	violenze sess. su mag. di 14 anni per 100.000 ab. stessa età	n° denunciati per ogni violenza contro maggiori di 14 anni
Piemonte	22	22	111	100	133	122	4,3	1,00	2,9	0,90
Valle d'Aosta	5	9	9	5	14	14	33,2	1,80	8,6	0,56
Lombardia	124	112	162	140	286	252	10,6	0,90	2,1	0,86
Trentino-Alto Adige	11	12	39	29	50	41	7,5	1,09	5,0	0,74
Veneto	16	17	94	83	110	100	2,7	1,06	2,4	0,88
Friuli-V. Giulia	13	12	58	52	71	64	9,9	0,92	5,5	0,90
Liguria	9	14	35	29	44	43	5,4	1,56	2,4	0,33
Emilia-Romagna	30	19	112	82	142	101	6,8	0,63	3,2	0,73
Toscana	45	47	86	88	131	135	11,1	1,04	2,8	1,02
Umbria	5	5	13	9	18	14	4,9	1,00	1,8	0,69
Marche	16	15	39	38	55	53	8,5	0,94	3,1	0,97
Lazio	60	58	161	134	221	192	8,0	0,97	3,6	0,83
Abruzzo	8	8	23	21	31	29	4,3	1,00	2,1	0,91
Molise	3	3	13	15	16	18	6,1	1,00	4,6	1,15
Campania	54	59	64	71	118	130	4,8	1,09	1,4	1,11
Puglia	41	47	84	92	125	139	5,7	1,15	2,5	1,10
Basilicata	8	7	19	24	27	31	7,9	0,88	3,8	1,26
Calabria	19	24	42	39	61	63	5,2	1,26	2,5	0,93
Sicilia	65	81	72	83	137	164	7,0	1,25	1,7	1,15
Sardegna	32	35	24	24	56	59	13,0	1,09	1,7	1,00
ITALIA	586	606	1.260	1.158	1.846	1.764	7,0	1,03	2,8	0,92

(a) vedi nota tav. 1

Tavola 4 - Violenze sessuali sui minori di 14 anni. Reati e persone denunciate per regione ^(a) - Anni 1998-1999

Regioni	1998		1999		Var. % 1998/1999	
	reati	persone denunciate	reati	persone denunciate	var. % reati	var. % persone denunciate
Piemonte	22	22	30	37	36,4	68,2
Valle d'Aosta	5	9	2	2	-60,0	-77,8
Lombardia	124	112	89	81	-28,2	-27,7
Trentino-Alto Adige	11	12	12	11	9,1	-8,3
Veneto	16	17	23	16	43,8	-5,9
Friuli-V. Giulia	13	12	14	15	7,7	25,0
Liguria	9	14	27	26	200,0	85,7
Emilia-Romagna	30	19	38	41	26,7	115,8
Toscana	45	47	35	39	-22,2	-17,0
Umbria	5	5	5	4	0,0	-20,0
Marche	16	15	7	6	-56,3	-60,0
Lazio	60	58	57	59	-5,0	1,7
Abruzzo	8	8	7	8	-12,5	0,0
Molise	3	3	2	2	-33,3	-33,3
Campania	54	59	39	43	-27,8	-27,1
Puglia	41	47	40	57	-2,4	21,3
Basilicata	8	7	3	3	-62,5	-57,1
Calabria	19	24	22	30	15,8	125,0
Sicilia	65	81	44	36	-32,3	-55,6
Sardegna	32	35	15	29	-53,1	-17,1
ITALIA	586	606	511	545	-12,8	-10,1

(a) La legge 15/02/1996 n.66 ha apportato modifiche alla fattispecie della 'violenza carnale', la norma attuale (art.609 bis C.P.) prevede la fattispecie della 'violenza sessuale', che comprende condotte delittuose che non erano oggetto di rilevazione nella fattispecie della 'violenza carnale', presumibilmente tra queste altre condotte delittuose è da considerare la fattispecie 'atti di libidine'

Tavola 5 - Donne di 14-59 anni che, nel corso della vita, hanno subito molestie fisiche, esibizionismo, telefonate oscene, ricatti per assunzione, ricatti per carriera, tentato stupro e stupro per classi di età - Anno 1997-1998 (dati in migliaia)

Classi di età	Molestia fisica	Esibizionismo	Telefonate oscene	Almeno un tipo di molestia	Ricatto per assunzione	Ricatto per carriera	Almeno un ricatto sul lavoro	Tentato stupro	Stupro	Stupro tentato e/o consumato
VALORI ASSOLUTI										
14-17	162	109	270	400	-	-	-	21	4	20
18-24	634	490	898	1.403	32	13	38	114	13	120
25-34	1.260	1.210	1.673	2.629	156	97	217	176	28	194
35-44	1.134	1.078	1.430	2.235	104	70	143	171	34	184
45-54	847	871	1.263	1.906	52	43	80	124	14	132
55-59	308	343	521	781	23	15	31	54	13	60
Totale	4.346	4.101	6.055	9.354	366	238	509	659	106	712
VALORI PERCENTUALI - per 100 donne con le stesse caratteristiche										
14-17	13,3	8,9	22,2	32,8	-	-	-	1,7	0,3	1,8
18-24	23,7	18,3	33,5	52,4	2,2	1,3	2,7	4,3	0,5	4,5
25-34	22,7	26,2	36,2	56,8	4,3	3,0	6,0	3,8	0,6	4,2
35-44	28,0	26,6	35,3	55,2	3,3	2,3	4,6	4,2	0,8	4,5
45-54	22,8	23,4	33,9	51,2	2,0	1,6	3,0	3,3	0,4	3,5
55-59	16,8	18,7	28,4	42,6	2,0	1,3	2,7	2,9	0,7	3,3
Totale	24,0	22,6	33,4	51,6	3,0	2,1	4,2	3,6	0,6	3,9

Tavola 6 - Donne di 14-59 anni che, negli ultimi 3 anni, hanno subito molestie fisiche, esibizionismo, telefonate oscene, ricatti per assunzione, ricatti per carriera, stupro o tentato stupro per classi di età - Anno 1997-1998 (dati in migliaia)

Classi di età	Molestia fisica	Esibizionismo	Telefonate oscene	Almeno un tipo di molestia	Ricatto per assunzione	Ricatto per carriera	Almeno un ricatto sul lavoro	Stupro tentato e/o consumato
VALORI ASSOLUTI								
14-17	114	74	222	328	-	-	-	17
18-24	336	210	616	922	24	9	28	69
25-34	298	222	967	1.268	62	46	90	52
35-44	160	129	735	882	20	25	37	25
45-54	101	98	601	711	6	7	13	18
55-59	28	28	209	242	2	2	2	6
Totale	1.036	760	3.350	4.354	114	88	170	186
VALORI PERCENTUALI - per 100 donne con le stesse caratteristiche								
14-17	9,3	6,1	18,2	26,9	-	-	-	1,4
18-24	12,5	7,8	23,0	34,4	1,7	0,9	2,0	2,6
25-34	6,4	4,8	20,9	27,4	1,7	1,4	2,5	1,1
35-44	3,9	3,2	18,1	21,8	0,6	0,8	1,2	0,6
45-54	2,7	2,6	16,1	19,1	0,2	0,3	0,5	0,5
55-59	1,5	1,5	11,4	13,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Totale	5,7	4,2	18,5	24,0	0,9	0,8	1,4	1,0

Tavola 7 - Donne di 14-59 anni che nel corso della vita hanno subito molestie per luogo della molestia, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune.
Anno 1997 - 1998 (per 100 vittime con le stesse caratteristiche)

Classi di età Ripartizione geografica Tipo di comune	LUOGO MOLESTIA FISICA											Studio medico struttura sanitaria	Altro	Totale
	Strada	Parco, giardino spiaggia mare	Parcheggio garage macchina	Mezzo pubblico stazione	Super- mercato negozio studio	Scuola	Lavoro	Casa di amici, parenti o conoscenti	Casa propria	Cinema teatro	Discoteca pub, ristorante bar			
14-17	32,9	2,6	0,3	24,5	0,2	12,7	0,6	3,3	6,7	0,4	11,2	-	4,5	100,0
18-24	21,1	3,8	2,0	35,0	2,5	3,5	5,5	6,6	4,7	1,8	10,4	0,6	2,5	100,0
25-34	19,9	2,9	3,7	37,2	2,7	2,8	10,7	5,2	4,8	3,2	2,9	1,5	2,5	100,0
35-44	20,2	3,2	2,0	35,0	2,8	1,4	12,4	4,5	6,3	6,6	2,2	1,1	2,3	100,0
45-54	19,7	2,7	2,5	34,0	1,8	1,8	11,5	3,8	7,0	10,9	0,8	1,3	2,3	100,0
55-59	19,6	2,5	1,8	32,0	1,9	2,8	8,0	4,6	7,7	14,4	1,9	0,7	2,2	100,0
Totale	20,6	3,0	2,5	34,8	2,4	2,7	10,0	4,9	5,9	6,1	3,6	1,1	2,5	100,0
Nord-ovest	19,4	2,8	2,3	37,6	2,0	2,1	11,1	3,8	6,0	5,7	3,8	1,0	2,4	100,0
Nord-est	24,0	5,2	3,5	22,9	2,3	1,9	9,6	5,9	7,6	8,1	5,3	1,1	2,5	100,0
Centro	19,1	1,5	2,5	40,7	2,6	1,9	9,5	3,5	5,2	7,0	3,2	1,0	2,1	100,0
Sud	21,7	2,8	2,3	34,3	2,7	4,9	9,3	6,1	4,7	4,4	2,5	1,2	3,2	100,0
Isole	17,9	3,5	1,5	39,1	2,8	3,8	9,6	6,6	6,0	3,8	2,5	1,1	1,9	100,0
Italia	20,6	3,0	2,5	34,8	2,4	2,7	10,0	4,9	5,9	6,1	3,6	1,1	2,5	100,0
Comune centro dell'area metropolitana	17,5	1,7	2,1	54,3	2,2	1,4	6,4	3,3	3,5	4,0	1,2	0,9	1,6	100,0
Periferia dell'area metropolitana	19,1	3,4	2,5	43,9	1,9	2,3	9,0	3,6	3,8	5,3	2,8	0,9	1,6	100,0
50.001 abitanti e piu'	20,8	3,5	1,8	31,8	2,4	2,3	10,9	4,2	6,6	9,0	3,0	0,8	3,0	100,0
Da 50.000 a 10.001 abitanti	22,6	3,0	2,7	23,5	3,0	3,1	11,6	6,8	7,1	7,2	4,7	1,3	3,4	100,0
Da 10.000 a 2001 abitanti	22,3	3,5	3,3	23,8	2,5	4,3	12,3	5,8	7,2	5,6	5,5	1,4	2,4	100,0
Fino a 2000 abitanti	22,6	5,8	3,3	22,8	0,7	2,7	10,3	5,7	9,7	3,8	7,8	1,4	3,5	100,0
Italia	20,6	3,0	2,5	34,8	2,4	2,7	10,0	4,9	5,9	6,1	3,6	1,1	2,5	100,0

Tavola 8 - Donne di 14-59 anni che nel corso della vita hanno subito molestie, per autore della molestia, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune.
Anno 1997-1998 (per 100 vittime con le stesse caratteristiche)

Classi di età Ripartizione geografica Tipo di comune	AUTORE DEL FATTO										
	Estraneo	Persona conosciuta di vista	Datore di lavoro o superiore	Collega	Compagno di scuola/alun. studente	Amico	Vicino di casa	Coniuge convivente o familiare	Parente	Non risponde	Altro
14-17	60,2	17,5	-	0,6	6,7	9,8	-	-	0,5	-	5,0
18-24	64,8	14,7	2,6	0,9	2,5	10,4	1,2	0,3	2,0	0,5	1,6
25-44	67,2	12,3	3,8	4,5	0,4	6,6	1,1	0,7	2,1	0,8	2,4
45-54	69,0	11,6	2,5	5,3	0,5	6,1	1,7	0,7	1,9	0,5	2,5
55-59	70,6	11,1	2,2	2,5	0,7	6,5	1,3	0,5	1,6	1,0	3,5
Totale	67,2	12,6	3,1	3,9	1,0	7,1	1,2	0,6	1,9	0,7	2,5
Nord-ovest	68,8	11,4	3,1	4,4	1,0	6,1	1,7	0,5	1,9	0,7	2,4
Nord-est	64,8	14,0	3,5	3,6	1,2	7,4	1,2	0,5	2,5	1,2	2,3
Centro	69,4	11,8	2,6	4,0	0,8	6,7	0,6	0,8	1,5	0,6	2,9
Sud	65,2	13,4	3,7	3,6	1,0	9,2	1,0	0,7	1,3	0,5	2,3
Isole	65,9	13,7	2,7	3,0	1,0	6,6	1,4	0,7	3,2	0,2	3,0
Italia	67,2	12,6	3,1	3,9	1,0	7,1	1,2	0,6	1,9	0,7	2,5
Comune centro dell'area metropolitana	80,7	7,8	1,3	3,1	0,3	3,4	0,8	0,5	1,3	0,1	2,5
Periferia dell'area metropolitana	73,3	9,0	4,1	3,7	1,0	6,6	0,2	0,1	2,7	0,1	1,5
50.001 abitanti e piu'	69,7	12,7	3,3	3,5	1,0	6,4	1,3	0,2	1,3	0,5	1,8
Da 50.000 a 10.001 abitanti	59,1	15,2	3,5	4,2	1,0	9,8	1,5	1,0	2,7	1,2	3,2
Da 10.000 a 2001 abitanti	57,0	16,3	4,2	4,8	1,7	8,6	1,6	1,0	1,8	1,3	3,4
Fino a 2000 abitanti	52,2	19,5	3,2	4,2	1,6	12,4	2,4	0,2	2,5	0,8	2,8
Italia	67,2	12,6	3,1	3,9	1,0	7,1	1,2	0,6	1,9	0,7	2,5

Tavola 9 - Donne di 14-59 anni che nel corso della vita hanno subito violenza o tentata violenza per conseguenze psicologiche del fatto, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 1997-1998 (per 100 vittime con le stesse caratteristiche)

Classi di età Ripartizione geografica Tipo di comune	Non più tranquilla quando esce	E' diventata più fredda	Evita strade isolote	Ha paura del buio	Non esce più la sera	E' diventata più aggressiva	Ha fatto un corso di autodifesa	Ha lasciato il partner	E' andata via di casa	Ha cambiato lavoro	Si sente meno femminile	Ha superato l'episodio	Altro	Non vuole rispondere
14-17	14,4	41,0	11,0	6,8	3,4	3,4	3,4	-	-	-	-	24,7	-	19,1
18-24	20,4	42,7	5,8	4,8	2,4	11,7	1,8	2,2	-	0,1	1,5	34,8	15,7	3,4
25-34	17,2	43,3	6,7	4,8	3,5	19,2	1,1	2,4	0,4	2,4	0,4	24,0	11,0	2,2
35-44	10,9	41,5	8,9	5,4	4,1	10,6	0,9	2,2	2,7	3,3	0,5	31,1	13,8	4,3
45-54	13,5	32,4	7,8	3,0	2,4	15,8	-	2,3	2,7	2,5	1,8	30,3	7,0	8,0
55-59	10,6	32,3	9,3	3,7	2,7	9,3	-	5,8	1,2	5,8	2,9	39,7	6,8	3,6
Totale	14,8	39,7	7,8	4,6	3,2	13,8	1,0	2,5	1,4	2,5	1,1	30,7	10,5	4,7
Nord-ovest	15,7	42,7	6,7	5,6	3,0	15,5	2,1	2,8	2,4	3,2	2,4	32,0	6,4	2,8
Nord-est	16,6	38,6	9,0	6,7	3,9	8,4	1,1	1,8	2,0	3,5	0,5	31,6	9,1	4,9
Centro	15,7	38,8	4,9	1,2	1,8	15,4	0,6	3,4	1,2	-	-	30,2	12,9	7,1
Sud	13,2	36,4	8,5	4,0	3,5	16,5	0,3	2,5	0,2	2,6	0,4	29,0	14,4	5,4
Isole	9,6	44,9	11,0	4,5	3,7	13,4	-	1,6	0,8	2,3	2,6	30,4	10,4	2,4
Italia	14,8	39,7	7,8	4,6	3,2	13,8	1,0	2,5	1,4	2,5	1,1	30,7	10,5	4,7
Comune centro dell'area metropolitana	15,3	39,8	11,3	5,4	1,5	17,5	0,9	3,7	2,6	0,4	0,4	27,3	12,9	4,0
Periferia dell'area metropolitana	19,4	43,8	7,7	4,6	5,5	15,4	1,5	1,1	-	-	-	29,7	7,1	5,0
50.001 abitanti e più	17,1	43,2	12,3	5,7	4,6	15,2	0,9	6,4	0,9	4,1	3,5	29,1	12,7	2,0
Da 50.000 a 10.001 abitanti	16,6	35,6	2,5	2,8	1,5	12,3	0,1	0,5	1,1	2,3	0,0	26,3	11,1	3,9
Da 10.000 a 2001 abitanti	9,0	39,5	8,1	5,3	4,8	10,8	1,0	1,1	2,1	3,7	1,5	29,0	7,4	8,7
Fino a 2000 abitanti	12,2	40,3	2,9	2,9	2,1	11,6	4,1	2,8	0,1	4,9	-	31,5	11,6	1,0
Italia	14,8	39,7	7,8	4,6	3,2	13,8	1,0	2,5	1,4	2,5	1,1	30,7	10,5	4,7